

DIRITTO

di **CRISTINA RIGATO**

## Successioni, il quadro della disciplina civilistica

*Come affrontare le successioni: l'accettazione e l'azione di riduzione.*

Nella successione il successore subentra nella medesima situazione giuridica di cui era titolare il dante causa. La successione *mortiscausa* può essere **a titolo universale**, quando il successore subentra in una quota o nell'intero complesso dei rapporti giuridici del *de cuius*, o **a titolo particolare**, quando subentra in uno specifico rapporto giuridico che non fa parte del patrimonio successorio.

La successione *mortiscausa* si apre al momento della morte e le fonti alla base della devoluzione dell'eredità sono la legge e il testamento. La **successione legittima** si attua solo quando è assente un testamento o questo non dispone riguardo ad alcuni beni del patrimonio in esame. La legge, tuttavia, pone dei limiti anche alla libertà di testare con la "*successione necessaria*", cioè delle norme volte a tutelare gli eredi legittimi ("*legittimari*").

Si definiscono **legittimari** le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione che non può essere intaccata né dalle disposizioni testamentarie né da atti di donazione compiuti in vita dal de cuius (successione necessaria). Questi soggetti sono: il coniuge (cui viene equiparata la parte dell'unione civile), i figli (cui vengono equiparati gli adottivi) e i loro discendenti che dovessero venire alla successione al loro posto e gli ascendenti.

All'apertura della successione non si verifica in automatico il subentro degli eredi, ma è necessaria l'**accettazione** da parte degli eredi. L'accettazione, che può avvenire entro 10 anni, può essere: **espressa** quando il chiamato dichiara di accettare con un atto pubblico o con una scrittura privata autenticata; **tacita** quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare. La **rinunzia all'eredità** deve farsi con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. La rinunzia non può essere parziale, sottoposta a condizione o a termine. Nel caso di devoluzione la parte di chi rinuncia va ad accrescere quella dei coeredi, se presenti, oppure si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso in cui egli mancasse o agli eredi legittimi.

In base al concorso di uno o più di questi soggetti la legge prevede delle quote di diversa entità del patrimonio del de cuius; sulla parte che residua il soggetto può disporre liberamente tramite testamento.

Per tutelare la quota dei legittimari la legge prevede, tra l'altro, l'**azione di riduzione**. Con l'azione di riduzione il legittimario (e i suoi eredi o aventi causa) può agire giudizialmente per ottenere la riduzione, in tutto o in parte, delle donazioni fatte dal *de cuius* sino alla misura necessaria alla reintegra del diritto del legittimario leso.

Per determinare la quota di cui il defunto poteva liberamente disporre, ossia la **massa dei tutti i beni che gli appartenevano al momento della morte** (*relictum*), si sottraggono i debiti e si aggiungono beni soggetti a donazione (*donatum*); sull'importo calcolato si applicano le quote previste per legge. L'azione di riduzione può essere promossa entro 10 anni dall'apertura della successione e nel caso in cui risulti una lesione della quota di legittima si segue questo ordine: prima si riducono le attribuzioni derivanti dalla successione, poi le disposizioni testamentarie del *de cuius* eccedenti la quota disponibile e, infine, le donazioni eccedenti la quota disponibile, cominciando dall'ultima e risalendo alle anteriori.

Nel caso in cui il *de cuius* **non abbia provveduto, in tutto o in parte, a disporre delle proprie sostanze**, si seguiranno le norme della successione legittima; la legge prevede delle quote precise destinate, in diversa misura, a coniuge, figli, ascendenti, fratelli/sorelle o altri parenti prossimi, ma non oltre il sesto grado, in mancanza di altri l'eredità è devoluta allo Stato.